



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Atto giudiziario consegnato al convivente: nessuna informazione

Autore: Redazione | 18/01/2018



Notifiche: cade l'obbligo della raccomandata informativa in caso di consegna dell'atto giudiziario a un familiare convivente con il destinatario effettivo.

Come tante altre persone, tutte le mattine esci per andare a lavorare. Tua moglie

però rimane a casa a sbrigare le faccende domestiche. Così, quando arriva il postino, è lei a ritirare le raccomandate per tuo conto. Un giorno, però, insieme alle bollette e all'avviso di convocazione della riunione di condominio, il postino le consegna anche una busta verde con su scritto «**Atti giudiziari**». Comprendendo che si tratta di una comunicazione importante, tua moglie la conserva all'interno della borsa per distinguerla dalle altre lettere. Al tuo ritorno, però, si dimentica di avvisarti perché la discussione si ferma sulla convocazione dell'assemblea e su tutte le delicate questioni che dovrete discutere in riunione coi vicini. L'atto giudiziario resta nella borsa per quasi un mese, fino a quando tua moglie si accorge della dimenticanza. In quel momento, però, è troppo tardi: al momento della consegna dell'atto giudiziario da parte del postino sono iniziati a decorrere i termini per difenderti, termini che ora sono scaduti. Chiedi al tuo avvocato se ci sia il modo di recuperare la possibilità di far valere i tuoi diritti visto che la colpa di tale inerzia non è tua; lui però ti dice che, nonostante la responsabilità dell'accaduto sia di tua moglie, ormai non c'è più nulla da fare. A te sembra impossibile che, in caso di **atto giudiziario consegnato al convivente, nessuna informazione** venga fornita all'effettivo destinatario, così comprimendo ogni diritto di difesa. È davvero così? Vediamo cosa prevede la legge.

La legge di bilancio 2018 **[1]** ha cancellato quella che, un tempo, veniva chiamata **Comunicazione di avvenuta notifica** (cosiddetta **Can**) o, più semplicemente, **raccomandata informativa**. Un tempo, la legge sulle notifiche **[2]** prevedeva che, ogni volta in cui una raccomandata contenente atti giudiziari veniva consegnata a un familiare convivente o al portiere, il postino dovesse inviare all'effettivo destinatario una seconda raccomandata (questa volta senza avviso di ricevimento) in cui lo informava di aver affidato l'atto a un'altra persona (con l'indicazione della qualità dello stesso). Tale comunicazione serviva a informare l'effettivo destinatario della possibilità di recuperare la busta da quest'ultima persona nel più breve tempo possibile e, così, non far decorrere i termini per eventuali ricorsi, opposizioni, impugnazioni, costituzioni in giudizio, ecc. che di solito sono collegati alla **notifica di un atto giudiziario** (sono tali, ad esempio, le citazioni e i ricorsi da cui scatta il termine per difendersi in causa; le notifiche delle sentenze di primo e secondo grado da cui decorre il termine per presentare appello o ricorso per cassazione; gli atti di precetto che danno 10 giorni di tempo per pagare; i pignoramenti dalla cui consegna ci sono 20 giorni per fare la contestazione; i decreti ingiuntivi che danno 40 giorni per presentare opposizione, ecc.). Ne abbiamo parlato anche in [Notifiche: addio raccomandata informativa](#)

[\(Can\)](#).

È lo stesso codice di procedura civile a stabilire che **[3]**, in caso di notifica di un atto giudiziario, se l'ufficiale o il postino non trova il destinatario dell'atto nel suo appartamento di residenza, può consegnarlo a un **familiare convivente** o a una persona addetta alla casa (ad esempio la colf) a condizione che tali persone accettino la consegna, abbiano più di 14 anni e non siano palesemente incapaci di intendere e volere (non è quindi richiesta l'esibizione di un certificato medico, potendosi il postino fidare della situazione di apparenza). In caso contrario, l'atto può essere consegnato al portiere e, in assenza anche di questi, viene depositato all'ufficio postale per 30 giorni oltre i quali si forma la «compiuta giacenza» e la raccomandata viene restituita al mittente (ma si considera come consegnata e conosciuta).

Vista la delicatezza del **contenuto dell'atto giudiziario** (dalla sua consegna, infatti, possono decorrere termini per costituirsi in causa, per fare impugnazione, appello o per presentare memorie), la legge prevede delle apposite garanzie onde evitare che la raccomandata si confonda con le comuni lettere. Innanzitutto il colore della busta non deve essere bianco come per la posta ordinaria, bensì **verde**. È poi prevista una **relata di notifica** sull'originale e sulla copia dell'atto, l'apposizione sulla busta del **numero del registro cronologico**, la sottoscrizione del notificante e l'apposizione del sigillo dell'ufficio. Infine, la cartolina di ritorno prevede una serie di voci da compilare a seconda che l'atto sia consegnato al diretto interessato, a persona diversa dal destinatario o venga seguita la procedura della notifica in caso di irreperibilità. E qui viene in gioco la modifica scattata a partire dal 1° gennaio 2018.

Fino a ieri - lo dicevamo all'inizio di questo articolo - tutte le volte in cui il **postino consegnava la raccomandata con l'atto giudiziario a un familiare convivente** o a persona addetta alla casa doveva poi spedire all'effettivo destinatario la seconda raccomandata, ossia la **Can**, comunicazione di avvenuta notifica. Oggi quest'obbligo è venuto meno. Era già così per gli atti dell'amministrazione finanziaria come le cartelle di pagamento e gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate (ad esempio un accertamento fiscale). Oggi lo stesso regime viene esteso anche agli atti giudiziari.

Qual è l'importante conseguenza? Se una persona ritira dal postino la raccomandata con un atto giudiziario per conto del familiare convivente e poi si

dimentica di darglielo, quest'ultimo non ha più modo di esercitare il proprio diritto di difesa pur non essendo venuto a conoscenza di tale notifica in sua assenza.

In definitiva, nel caso in cui, bussando alla porta di casa (o al citofono), il postino non trovi il destinatario dell'atto giudiziario e lo affidi a un'altra persona stabilmente presente in casa, la notifica è valida senza bisogno di ulteriori comunicazioni e, quindi, anche se l'interessato potrebbe non venirlo mai a sapere.

Note

[1] Art. 1 co. 461 lett. f) l. n. 205/2017. In particolare, l'articolo 7 della legge 890/1982 prevedeva all'ultimo comma che «se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».

L'articolo 1 comma 461 lettera f) l.205/2017 ha sostituito l'articolo 7 della L 890/1982 e sebbene nella relazione di accompagnamento venga scritto che non vengono modificate le disposizioni sulla consegna nelle mani del destinatario, a persona di famiglia o al portiere, l'ultimo comma ed il suo contenuto non compare più. **[2]** Art. 7 L. n. 890/1982 "Art. 7. - 1. L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. 2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. 3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. 4. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del

destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna e' fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilita' o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacita' fisica alla sottoscrizione". **[3]** [Art. 139 cod. proc. civ.](#)